

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA CATTALANO

Seduta del 06/02/2020

FATTO

La ricorrente, dopo aver inutilmente esperito reclamo in data 22/5/2019, presentava ricorso all'ABF competente assumendo di aver stipulato in data 1/01/2010 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 93 rate.

Instisteva, quindi, per il rimborso della quota non maturata degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 443,00, nonché per il ristoro delle spese legali, quantificate in € 250,00.

Nelle repliche l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione del finanziamento dopo 93 rate su 120, precisava che gli abbuoni effettuati in sede di estinzione anticipata erano corretti in quanto avvenuti secondo le clausole contrattuali ed in applicazione del "piano di rimborso" allegato al contratto, rilevando comunque come fossero già stati effettuati rimborsi dalle Compagnie assicurative per € 92,38 complessivi. Si opponeva in ogni caso al riconoscimento delle spese legali, concludendo per il rigetto del ricorso.

Espressamente parte ricorrente, nelle repliche, richiamava la sentenza della Corte di Giustizia Europea (Lexitor), contrariamente all'intermediario che rilevava, in sede di contro-repliche, la non applicabilità dei principi stabiliti in detta sentenza in ragione della trasparenza delle condizioni contrattuali applicate ed in ogni caso rilevava come la direttiva oggetto di interpretazione da parte della predetta sentenza non sarebbe risultata



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

immediatamente applicabile nello Stato Italiano e in ogni caso, non risultava essere *self executing*.

L'esame dei documenti versati permette di evidenziare un abbuono di € 39,54 a titolo di "importo totale ristoro voci".

Sono stati inoltre rimborsati € 499,66 a titolo di interessi corrispettivi, a fronte degli originari € 8.410,28 previsti per l'intera durata del contratto.

Risulta, altresì, essere stato applicato dall'intermediario per la liquidazione delle commissioni, di cui è stata fornita copia della quietanza finale, il criterio del c.d. "salto rata": criterio non contestato in ricorso.

Il piano annuale di rimborso interessi e commissioni depositato in atti non risulta sottoscritto dalla ricorrente.

Per quanto concerne gli oneri assicurativi l'intermediario ha dichiarato che la parte ricorrente ha ricevuto l'importo di € 92,38 (€ 20,14+ € 72,24), superiore a quello dovuto sulla base del piano annuale di rimborso, come da comunicazione della Compagnia assicurativa, la quale ha fornito documentazione a comprova del versamento effettuato tramite bonifico.

DIRITTO

Il presente ricorso in materia di rimborso di spese a seguito di estinzione anticipata di finanziamento deve essere deciso alla luce degli orientamenti assunti conseguentemente alla sentenza della Corte di giustizia UE sez. I, 11/09/2019, n.383, così detta "Lexitor" e della decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento ABF sulla rimborsabilità sia dei costi di tipo "recurring", ossia relativi a tutta la durata del contratto, secondo la relativa applicazione del criterio "pro rata temporis", sia di quelli di tipo "up front", ossia riguardanti la sola fase di stipula del finanziamento, in questo ultimo caso *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Il comma 1° dell'art. 125 sexies, d. legis. 1°.9.1993, n. 385 (c.d. t.u.b.), consente di rimborsare al consumatore in qualsiasi momento il finanziamento, in tutto o anche soltanto in parte, stabilendo altresì che, in entrambi i casi, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

I costi del credito devono essere distinti in costi attuali e costi eventuali: i primi sono temporalmente collocabili nella fase delle trattative e di formazione del contratto (e sono noti come commissioni c.d. up front); i secondi, invece, sono riconducibili ad attività e servizi della banca che si sviluppano e maturano nella fase esecutiva del rapporto (e sono noti come commissioni c.d. recurring).

Ciò precisato in linea generale, si rileva sulle singole clausole contrattuali oggetto di decisione.

Il contratto dedotto in controversia dispone all'art. 9, per il caso di estinzione anticipata del prestito, l'abbuono degli interessi, delle "commissioni rete distributiva" e degli oneri assicurativi "con i criteri e nella misura prevista" da un "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni". Il suddetto Piano, a sua volta, dispone che la quota parte delle "commissioni rete distributiva" sia da considerare di natura recurring, limitatamente al 60% dell'importo complessivo di tale voce di costo.



Nel piano relativo al finanziamento oggetto di ricorso in corrispondenza della rata n. 94 l'importo da retrocedere è riportato come pari a € 39,55, sostanzialmente identico (€ 39,54) al ristoro contenuto nel conteggio estintivo inviato alla ricorrente sotto l'oggetto "ipotesi di conteggio per rimborso anticipato pratica".

Fatto è che detto "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni" non è sottoscritto dalla parte ricorrente, ancorché allegato al ricorso.

Detto "Piano", ancorché privo di sottoscrizione, è stato allegato al ricorso, e come tale il criterio contrattuale di liquidazione indicato deve essere considerato legittimo, alla luce delle decisioni del Collegio di Coordinamento (decisioni nn. n. 10003/2016 e n. 10035/2016) per la sola quota del 60% delle "Commissioni rete distributiva".

Più in particolare, il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 10003/2016 del 11.11.2016 aveva chiarito che "Le contestazioni della ricorrente circa l'opacità delle clausole contrattuali nella definizione delle voci di costo e nella corrispondente distinzione tra attività esaurite alla conclusione del contratto (up front) e attività destinate a maturare nel corso del rapporto (recurring) non trovano, pertanto, conferma nella valutazione complessiva del regolamento negoziale. L'indicazione cumulativa nella medesima previsione negoziale di attività preliminari e continuative – che, normalmente, determina l'opacità della clausola e la conseguente qualificazione (ex artt. 1370 c.c. e 35 cod. cons.) come recurring di tutte le attività contemplate – è, infatti, superata dalla previsione della misura percentuale del 60% del costo complessivo cui le secondo sono riconducibili. La richiesta di rimborso, nei termini indicati dalla ricorrente, non può pertanto trovare accoglimento."

Per contro, l'evoluzione giurisprudenziale sopra richiamata ed invocata dalla ricorrente in ricorso, impone di estendere anche al residuale 40% della voce "commissione rete distributiva", pretermesso dall'intermediario in applicazione del contratto, il rimborso da riconoscere, considerando tale voce di natura *up front* ed applicando per la restituzione il criterio della curva degli interessi.

Alla luce del precitato principio si ottiene il seguente risultato, al netto di quanto vi è evidenza che sia già stato corrisposto e che bisogna detrarre dalle residue spettanze, come partitamente riportato in tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,37%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	22,50%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	5,94%

rate pagate	93	rate residue	27	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
commissione rete distributiva (40%)				443,52	Upfront	5,94%	26,32		26,32
Totale				443,52					26,32

La mancata contestazione del criterio del c.d. "salto rata" applicato ai fini del rimborso da parte dell'intermediario per il 60% della "commissione rete distributiva", esonera il Collegio dallo scrutinare detta modalità di rimborso, di cui si prende atto.

Quanto al rimborso dei premi per le polizze assicurative "rischio vita" e "rischio impiego" si evidenzia che questo è avvenuto tramite la corresponsione di una somma (€ 92,38) superiore a quanto dovuto in base al detto piano di rimborso (€ 52,58 con riferimento alla rata n.93 di estinzione) e pertanto null'altro per tale voce può vantare la ricorrente

Da ultimo, per quanto concerne la richiesta della ricorrente di rimborso delle spese legali, si rinvia al principio unanime dell'ABF, che non si ha motivo di disattendere espresso con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4618/2016: "il Collegio di Coordinamento ha,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dunque, negato alle spese di assistenza professionale carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, ne ha anche negato la rimborsabilità automatica nel caso di accoglimento della medesima; ha, invece, riconosciuto loro natura risarcitoria di una spesa sopportata dal ricorrente, le ha, cioè, inquadrato come componente del pregiudizio subito dal ricorrente, ancorandone la rimborsabilità all'accoglimento della domanda e alla funzionalità rispetto alla medesima, assegnando poi ampi margini discrezionali ai Collegi chiamati a decidere i casi concreti.

In altri termini, la rimborsabilità delle spese di assistenza professionale, trattandosi del ristoro di un pregiudizio subito dal ricorrente, esige la prova del danno e la dimostrazione che esso è stato causato da un comportamento illegittimo dell'intermediario soccombente."

Nel caso di specie non sussistono le condizioni per riconoscerne il rimborso.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 26,32.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA